

Sent. n. 10050/2006  
Con. n. 3356/2006  
Rep. 7702/06



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
III SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del dr.  
Giuseppe Di Salvo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 77427 del ruolo  
generale per gli affari contenziosi dell'anno 2002  
assunta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2005 e  
vertente

TRA

Industria Resine Biccari s.p.a.  
con sede legale in Pistoia, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  
in Roma, via S. Ippolito 48 presso il dr. Aldo Cichetti  
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Ciuffreda  
con studio in Foggia, via Cirillo 5 giusta procura a  
margine della memoria di costituzione depositata il 12  
gennaio 2004.

ATTRICE e CONVENUTA IN RICONVENZIONALE

E

Consorzio Nazionale Imballaggi -CONAI



con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, largo Toniolo 6 presso lo studio degli avv. ti Gian Domenico Mosco e Antonio Damiano che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTO e ATTORE IN RICONVENZIONALE

E

Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene -POLIECO

con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 12 presso lo studio dell'avv. Tommaso Marvasi che, insieme all'avv. Andrea Calisse, lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTO e ATTORE IN RICONVENZIONALE

E

Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica - Co.Re.Ela.

con sede in Milano, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio 1 presso lo studio dell'avv. Luca Vianello che, insieme all'avv. Francesco Munari, lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine della comparsa d'intervento volontario.

INTERVENIENTE

CONCLUSIONI



All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 dicembre 2005, i procuratori delle parti concludevano come da relativo verbale in atti.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2002 la Industrie Resine Biccari s.p.a. (di seguito I.R.B. s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio il Consorzio nazionale imballaggi in plastica (di seguito CONAI) e il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (di seguito POLIECO) in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'ill.mo Giudice adito accertare sulla base della natura e qualificazione dei prodotti della I.R.B. s.p.a. se quest'ultima è obbligata all'iscrizione e al contributo CONAI ovvero POLIECO ed, ove accertato il diritto del POLIECO, dichiarare l'insussistenza delle pretese creditorie del CONAI quantificate dallo stesso in € 1.093.368,46, oltre agli interessi, e per l'effetto condannare il CONAI ut supra alla restituzione delle somme contributive versate erroneamente allo stesso dalla I.R.B. s.p.a. dal 1/5/1999 (data a partire dalla quale tutti i soci aderenti alla POLIECO hanno l'obbligo di versare il contributo) oltre accessori di legge. Vinte le spese di lite".

A fondamento della domanda l'attrice, prenesso di svolgere attività di produzione di manufatti in polietilene, polipropilene e pvc e di aver aderito in



A handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page.

data 16 ottobre 1998 al CONAI al quale aveva versato periodicamente il contributo ambientale previsto dalla legge, esponeva che il POLIECO aveva reclamato nei confronti della I.R.B. s.p.a., a far data dall'1 maggio 1999, il pagamento del contributo POLIECO sostenendo che i beni prodotti dalla I.R.B. s.p.a., in quanto beni costituiti in prevalenza da polietilene non rientranti nella definizione legislativa di "imballaggi", erano assoggettati al contributo in favore del POLIECO e non del CONAI; l'attore esponeva altresì che la corrispondenza epistolare intercorsa con i due consorzi non aveva consentito di chiarire quale fosse il consorzio al quale la I.R.B. s.p.a. doveva versare il contributo ambientale e che pertanto si era vista costretta a sospendere ogni pagamento e ad agire in giudizio per accertare quale fosse il consorzio che doveva ricevere i pagamenti relativi ai beni da essa prodotti.

Con comparsa depositata il 24 febbraio 2003 si costituiva in giudizio il CONAI, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo al Tribunale di rigettare le domande formulate dalla I.R.B. s.p.a. contro il CONAI e in via riconvenzionale di: "accertare che I.R.B. s.p.a. è obbligata al pagamento del contributo ambientale CONAI in relazione ai prodotti di cui è causa e similari; condannare la Società attrice al pagamento del contributo ambientale nell'ammontare indicato nell'atto di diffida del 25 luglio 2002; condannare la suddetta Società al pagamento del contributo ambientale percepito fino alla conclusione del presente giudizio; condannare la suddetta Società al pagamento degli interessi sulle somme dovute, al tasso indicato nel regolamento CONAI dal momento delle



*[Handwritten signature]*

scadenze dei singoli pagamenti mensili all'effettivo soddisfo, ferma restando la possibilità per il CONAI di irrogare le sanzioni previste nel suo statuto e nel suo regolamento; condannare la I.R.B. s.p.a. a pubblicare la sentenza che accoglie le presenti conclusioni su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio".

Il CONAI deduceva in primo luogo che la consorziata I.R.B. s.p.a., pur avendo continuato a ricevere - secondo il meccanismo di pagamento del contributo ambientale CONAI predisposto nello statuto del Consorzio- le somme per il pagamento di tale contributo dai propri clienti, non aveva più versato al CONAI le somme così incassate dal mese di ottobre 1999; nel merito, premesso che secondo la normativa di settore la competenza del POLIECO andava esclusa per i beni in polietilene che si configurano come imballaggi e che, fatta eccezione per i liners per containers e per i sacchi per la nettezza urbana, tutti gli altri beni prodotti dalla I.R.B. s.p.a. erano rientranti nella definizione di imballaggio data dal d.lgs. 22/97; conseguentemente sosteneva che la I.R.B. s.p.a. era tenuta a versare al CONAI il contributo ambientale relativo agli imballaggi da essa ceduti.

Con comparsa depositata il 25 febbraio 2003 si costituiva in giudizio il POLIECO, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo al Tribunale in via riconvenzionale, "previo accertamento della reale natura e funzione dei beni prodotti dall'attrice Industrie Resine Biccari s.p.a. (secondo quanto previsto dagli artt. 35 e 48 del d.lgs. 22/97) e quindi previo accertamento della disciplina applicabile

(art. 38 ovvero art. 48 del d.lgs 22/97), [di] condannare, se del caso, la Industrie Resine Biccari s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del POLIECO -Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene- della somma di € 36.670,55 oltre interessi al tasso del prima rate ABI da ogni scadenza al saldo effettivo, a titolo di contributo dovuto e non corrisposto fino al 31 dicembre 2000. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al 10% per spese generali, IVA e CPA come per legge".

Il POLIECO, premesso che secondo la definizione data dalla legge un prodotto può essere definito imballaggio solo quando assolve alla concreta funzione di proteggere e contenere merci nelle varie fasi di commercializzazione e non anche quando "assolve una funzione autonoma e distinta quale elemento strumentale nell'attività di impresa" e affermato che i prodotti della I.R.B. s.p.a. erano destinati ad assolvere una funzione autonoma all'interno del ciclo produttivo degli acquirenti, su tali basi sosteneva che sui beni in polietilene prodotti dall'attrice era dovuto esclusivamente il contributo POLIECO; a fondamento della domanda riconvenzionale proposta deduceva che la I.R.B. s.p.a., pur avendo presentato le dichiarazioni di autoliquidazione dei contributi POLIECO a far tempo dal gennaio 2001 fino a tutto il 2002, non aveva versato al POLIECO le somme dovute sulla base di quanto dalla stessa I.R.B. s.p.a. dichiarato.

Con comparsa depositata il 25 febbraio 2003 il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica (di seguito Co.Re.Pla.) spiegava il proprio intervento

volontario ex art. 105, 1° comma c.p.c. chiedendo al Tribunale di: "a) accertare che i prodotti della IRB S.p.a., di cui al punto 1 dell'atto di citazione, costituiscono imballaggi ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. n. 22/97 e dell'art. 3 della direttiva n. 94/62/CEE e per l'effetto, b) accertare che i suddetti prodotti non sono assoggettabili ai contributi previsti dall'art. 48 del citato d.lgs. n. 22/97 in favore del consorzio POLIECO; c) condannare la IRB s.p.a. al pagamento del cd. contributo ambientale CONAI in misura corrispondente agli imballaggi prodotti e/o importati dalla IRB s.p.a. conformemente alle norme applicabili; d) per quanto riguarda il CAC già dovuto alla data odierna sugli imballaggi prodotti e/o importati dalla IRB, condannare quest'ultima al pagamento degli interessi da quando dovuti al saldo, degli interessi sugli interessi dalla data della domanda, oltre a rivalutazione monetaria; e) per quanto riguarda il CAC che risultasse dovuto e non pagato alla data della sentenza sugli imballaggi prodotti e/o importati dalla IRB, condannare quest'ultima, in aggiunta alla condanna da pronunciarsi secondo il capo c), al pagamento degli interessi al tasso previsto dal Regolamento CONAI da quando dovuti al saldo, oltre a rivalutazione monetaria; f) condannare la IRB s.p.a. alla pubblicazione della sentenza di accertamento e condanna pronunciata dal Tribunale adito sulla base delle presenti conclusioni in tre quotidiani a tiratura nazionale. Con vittoria nelle spese e onorari tutti di giudizio".

Il Co.Re.Pla., a fondamento del proprio atto di intervento, premesso di essere uno dei sei consorzi di filiera previsti dal d.lgs. 22/1997 e segnatamente

quello deputato al riciclaggio e recupero dei rifiuti da imballaggi in plastica, deduceva che con riferimento a tali tipi di imballaggi il CONAI svolgeva la funzione di percettore del contributo ambientale anche in nome e per conto del Co.Re.Pla. a favore del quale era tenuto per legge al versamento di quanto percepito dedotta la quota trattenuta dal CONAI quale mezzo proprio secondo le quote previste dalla normativa di settore; tanto premesso e dedotto il Co.Re.Pla. affermava la sussistenza della propria legittimazione ad intervenire nel giudizio a sostegno della posizione del CONAI oltre che come portatore di un interesse proprio.

Nel merito il Co.Re.Pla., premesso che la competenza del POLIECO andava esclusa per i beni in polietilene classificabili come imballaggi e che i beni prodotti dalla I.R.B. s.p.a. erano rientranti nella definizione di imballaggio data dal d.lgs. 22/97, sosteneva che la I.R.B. s.p.a. era tenuta a versare al CONAI il contributo ambientale relativo agli imballaggi da essa ceduti.

All'udienza 12 gennaio 2004 si costituiva con memoria il nuovo difensore e procuratore della I.R.B. s.p.a., il quale faceva proprie tutte le difese svolte nell'interesse della I.R.B. s.p.a. dal precedente difensore e insisteva "per l'accoglimento di tutte le eccezioni, richieste anche istruttorie e conclusioni in atti"; nella stessa udienza la I.R.B. s.p.a. chiedeva la sospensione del giudizio in considerazione dell'affermato carattere pregiudiziale della decisione relativa al giudizio n. 60806/2003 r.g. pendente davanti al Tribunale di Roma rispetto alla decisione del presente procedimento.

Il Giudice, concesso alle parti termine per il deposito di memorie di replica alla richiesta di sospensione del giudizio avanzata dalla I.R.B. s.p.a. all'udienza del 19 aprile 2004 respingeva l'istanza di sospensione del processo.

Svolta l'istruttoria, nel corso della quale veniva espletata una CTU volta a verificare la natura di imballaggi dei beni prodotti dalla I.R.B. s.p.a. e una CTU contabile finalizzata a determinare l'ammontare dei contributi dovuti dalla I.R.B. rispettivamente al CONAI e al POLIECO, all'udienza del 19 dicembre 2005 i procuratori delle parti concludevano come da relativo verbale in atti.

La causa veniva trattenuta in decisione, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di "difetto di legittimazione ad agire in riconvenzionale del CONAI" e di inammissibilità dell'intervento del Co.Re.Pla. sollevate dalla I.R.B. s.p.a. con la memoria depositata il 18 luglio 2003.

Entrambe le eccezioni sono infondate.

Con riferimento alla legittimazione del CONAI di richiedere in via riconvenzionale il pagamento dei contributi ambientali non versati dalla I.R.B. s.p.a. è sufficiente rilevare che la normativa sugli imballaggi prevede che tali contributi siano pagati da tutti i produttori ed utilizzatori di imballaggi direttamente al CONAI.




Peraltro, la stessa I.R.B. s.p.a. citando nel presente giudizio volto all'accertamento della sussistenza di un obbligo di pagamento del contributo ambientale CONAI, proprio il consorzio CONAI ha evidentemente ritenuto sussistente la legittimazione processuale di tale consorzio connessa alla sua posizione soggettiva sostanziale di percettore del contributo ambientale.

Riguardo alla posizione del Co.Re.Pla si osserva che si tratta di uno dei c.d. consorzi di filiera previsti dalla normativa sugli imballaggi e segnatamente del consorzio che gestisce il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi in plastica.

Il finanziamento di tali consorzi si fonda sui contributi ambientali percepiti dal CONAI in quanto il CONAI ha diritto di trattenere soltanto una quota predeterminata di quanto riceve essendo le rimanenti somme incassate dal CONAI in nome e per conto dei consorzi di filiera ai quali vengono versate in considerazione della tipologia del materiale componente l'imballaggio per il quale il contributo viene versato.

Ciò posto, atteso che il presente giudizio ha ad oggetto contributi ambientali che in quanto relativi a beni in plastica sarebbero in parte destinati al Co.Re.Pla, risulta evidente la legittimità dell'intervento di tale consorzio.

In particolare, considerato che il Co.Re.Pla., costituendosi in giudizio, si è limitato a sostenere le ragioni del CONAI e a chiederne l'accoglimento delle domande proposte in via riconvenzionale, il fondamento del suo atto di intervento è costituito dall'art. 105, comma 2 c.p.c.



Passando all'esame del merito della presente controversia risulta opportuno delineare preliminarmente il complesso quadro normativo della materia oggetto del giudizio.


Il testo di riferimento, fino alla recentissima entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante "Norme in materia di ambiente" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n. 88 del 14 aprile 2006), era rappresentato dal decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 con il quale era stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 91/156/Cee sui rifiuti, alla direttiva 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e alla direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

In particolare il titolo II del d.lgs. 22/1997, in linea con le indicazioni provenienti dalla disciplina comunitaria, prevedeva una regolamentazione particolare per "la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego".

Attualmente, invece, l'intero d.lgs. 22/1997 è stato abrogato (art. 264, comma 1, lettera i del d.lgs. 152/2006) e la disciplina della gestione degli imballaggi trova ora la sua sede nel titolo II della parte IV del d.lgs. 152/2006.

Per la decisione della presente controversia è necessario prendere in considerazione la disciplina del d.lgs. 22/1997 in quanto si tratta della disciplina vigente nel periodo in contestazione.

Tuttavia, considerato che le disposizioni del d.lgs. 22/1997 rilevanti per la definizione della presente controversia sono state recepite dal nuovo testo normativo senza modificazioni significative, nel



proseguo si farà riferimento alle nuove disposizioni con l'indicazione della corrispondente previsione contenuta nel d.lgs. 22/1997.

Il sistema di gestione degli imballaggi introdotto dal d.lgs. 22/1997 e ora delineato dal d.lgs. 152/2006, in linea con il principio di derivazione comunitaria secondo cui "chi inquina paga", prevede che sui produttori e gli utilizzatori di imballaggi ricada la responsabilità della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (art. 221 del d.lgs. 152/2006; art. 38, comma 1 del d.lgs. 22/1997).

La normativa prevede poi che, al fine di adempiere a tutti i loro obblighi relativi alla gestione degli imballaggi, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi costituiscono il CONAI (art. 224, comma 1 del d.lgs. 152/2006; art. 41, comma 1 del d.lgs. 22/1997).

Tra le funzioni espressamente attribuite al CONAI vi è anche quella di ripartire tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale (art. 224, comma 3, lettera h del d.lgs. 152/2006; art. 41, comma 2, lettera h del d.lgs. 22/1997).

Il CONAI, su tale base normativa, ha provveduto alla suddetta ripartizione dei costi, determinando nel suo statuto e nel suo regolamento le somme dovute dai consorziati a titolo di "contributo ambientale CONAI" e le modalità del loro versamento.



Il d.lgs. 22/1997 prevedeva, poi, nel titolo III una disciplina specifica per altre categorie di rifiuti e segnatamente l'art. 48 prevedeva "al fine di ridurre il flusso dei rifiuti in polietilene destinati allo smaltimento" l'istituzione del POLIECO con la partecipazione di tutti i produttori di beni in polietilene.

Tale disciplina relativa alla gestione dei rifiuti di beni in polietilene è stata modificata soltanto nel senso di consentire l'istituzione di più consorzi (alternativi al POLIECO) per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.

Restano tuttavia invariate le previsioni che concernono il rapporto tra la gestione dei rifiuti di imballaggio e la gestione dei rifiuti in polietilene.

In particolare, per quanto maggiormente interessa ai fini della controversia in esame, è stata confermata l'esclusione degli imballaggi dalla competenza del POLIECO (o degli altri consorzi che eventualmente saranno costituiti ai sensi della nuova normativa).

Dall'analisi della normativa di riferimento, quindi, si evince che la gestione di tutti gli imballaggi, anche se costituiti in polietilene, è attribuita in via generale al sistema CONAI, mentre la competenza dei consorzi per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene è limitata ai beni in polietilene che non sono imballaggi.

Pertanto, ai fini del presente giudizio, risulta decisivo stabilire se i beni prodotti dalla I.R.B s.p.a. possano essere ritenuti imballaggi secondo la definizione prevista dalla legge.

L'istruttoria espletata ha consentito di accertare con riferimento ai beni prodotti dalla I.R.B. s.p.a.

indicati nel "dossier delle specifiche tecniche del prodotto" depositato in data 17 giugno 2004, fatta eccezione soltanto per il "liner interno per casse mobili" e per i "sacchi della nettezza urbana" (per i quali v. infra), che tali beni rientrano nella nozione legislativa di imballaggio.

È stato accertato, infatti, che i prodotti in questione posseggono i caratteri fondamentali di costituzione e funzione tipici degli imballaggi, come delineati nell'art. 35, comma 1, lettera a' del d.lgs. 22/1997 (e ora nel corrispondente art. 218, comma 1, lettera a del d.lgs. 152/2006), essendo senza dubbio destinati ad essere adibiti "a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione".

In particolare a tale conclusione è pervenuto il CTU nominato proprio al fine di verificare se i beni prodotti dalla I.R.B. s.p.a. fossero classificabili come imballaggi.

Il CTU, infatti, sulla base dell'analisi delle schede tecniche dei beni prodotti depositate dalla stessa I.R.B. s.p.a., dopo aver esaminato la natura e la tipologia della produzione della I.R.B. s.p.a., tenendo anche conto dell'attività compiuta dai principali clienti della I.R.B. s.p.a., ha concluso che "l'uso prevalente dei prodotti della I.R.B. da parte dei suoi clienti è quello di imballaggio".

La CTU espletata, essendo immune da vizi tecnico-argomentativi, deve essere interamente condivisa essendo, invece, da respingere tutte le censure

relative alla sua validità e attendibilità formulate dalla I.R.B. s.p.a. e dal POLIECO.

Iniziando dalle censure relative alla validità, deve essere in primo luogo respinta l'eccezione di nullità per violazione del principio del contraddittorio.

In particolare la società attrice e il consorzio POLIECO lamentano che, in violazione degli articoli 201 e 194 c.p.c., nel corso della prima riunione per il compimento delle indagini peritali tenutasi il 13 ottobre 2004, il consulente d'ufficio avrebbe impedito la partecipazione del rappresentante legale della I.R.B. s.p.a. nonché del suo difensore e del suo consulente tecnico; lamentano altresì che alle riunioni successive non è stata consentita la presenza del consulente tecnico nominato ex art. 201 c.p.c. dalla I.R.B. s.p.a.

Con riferimento alle censure relative alla prima riunione tenutasi il 13 ottobre 2004 va ribadito quanto già rilevato da questo giudice all'udienza del 29 novembre 2004 circa il mancato compimento di qualsiasi atto peritale in tale riunione preliminare con conseguente esclusione di ogni lesione del principio del contraddittorio adeguatamente garantito nelle riunioni svoltesi successivamente con la presenza di tutte le parti.

Con riferimento alla mancata partecipazione alle riunioni peritali del consulente di parte nominato dalla I.R.B. s.p.a. va evidenziato che la sua esclusione deve ritenersi legittima considerato che la società attrice non ha nominato il proprio consulente nel termine fissato dal giudice così come previsto dall'art. 201, 1° comma c.p.c.

Al riguardo si rileva che con l'ordinanza di nomina del CTU pronunciata all'udienza del 6 luglio 2004 il giudice ha indicato la data di inizio delle operazioni peritali, ossia il 15 settembre 2004, come termine ultimo per la nomina dei consulenti di parte e che la circostanza dello spostamento, per iniziativa del CTU, della prima riunione dal 15 settembre al 13 ottobre 2004 non poteva di certo influire, come afferma invece la società attrice, sul termine per la nomina del CTP improrogabilmente indicato dal giudice nel 15 settembre 2004.

A ciò si aggiunga che la I.R.B. s.p.a. non ha indicato le ragioni per le quali non ha provveduto alla nomina del proprio consulente nel termine del 15 settembre 2004 e che tale termine è stato rispettato da tutte le altre parti in causa, a conferma che solo quello era il termine utile assegnato.

Va inoltre ricordato che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "la circostanza che quello assegnato dal giudice alle parti, ai sensi dell'art. 201 c.p.c., per la nomina di propri consulenti, costituisca un termine ordinatorio non comporta che la sua inosservanza sia priva di effetti giuridici, atteso che il rimedio che il legislatore offre per ovviare alla sua scadenza è quello della proroga prima del verificarsi di essa, secondo il chiaro enunciato dell'art. 154 c.p.c.: pertanto il decorso del termine stesso senza la previa presentazione di un'istanza di proroga ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività" (Cass.

8976/1992; v. in tal senso anche Cass. 3933/1980; 5281/1979; 2914/1976; 1119/1974).

Sulla base di quanto esposto deve quindi affermarsi la tardività della nomina del consulente della I.R.B. s.p.a. depositata in cancelleria in data 13 ottobre 2004, ossia dopo la scadenza del termine fissato dal giudice.

Passando all'esame delle censure relative all'attendibilità delle CTU espletata si rileva, con riferimento alla dedotta mancata visione diretta dei prodotti della I.R.B. s.p.a. da parte del CTU, che questi, nell'espletamento dell'incarico peritale, ha consultato tutta la documentazione depositata in giudizio dalle parti e segnatamente un dossier sottoscritto dal responsabile assicurazione qualità della I.R.B. s.p.a. indicante le specifiche tecniche dei beni prodotti dalla società, avendo avuto così piena contezza e cognizione dei materiali in contestazione.

Riguardo alla contestata assenza di verifica sull'uso effettivo da parte dei clienti della I.R.B. s.p.a. dei beni da questa acquistati va evidenziato che il CTU, il quale -contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice- non aveva certo il dovere di verificare per ogni singolo bene fornito dalla società quale ne fosse l'uso presso gli utilizzatori, ha correttamente compiuto una valutazione sulla base di un giudizio tecnico prognostico fondato sulla natura dei beni prodotti dalla IRB s.p.a. e sul tipo di attività realizzate dai clienti della I.R.B. s.p.a.

Tanto chiarito con riguardo alla CTU, devono essere esaminate le altre argomentazioni dedotte dalla IRB


s.p.a. volte a giustificare la non applicabilità del contributo ambientale CONAI sui beni da essa prodotti.

La I.R.B. s.p.a., per sostenere la tesi secondo cui i suoi prodotti non rientrerebbero nella definizione legislativa di imballaggio, ha posto in evidenza il fatto che essa cedeva i propri beni ad altri produttori e non anche a utilizzatori e/o consumatori; secondo tale prospettazione, premesso che la definizione legislativa considererebbe imballaggio solo "ciò che è destinato a proteggere o a accompagnare merci nella fase distributiva e della commercializzazione del prodotto", non sarebbero imballaggi "tutti quei beni destinati ad essere utilizzati all'interno del ciclo produttivo -dunque non destinati a contenere e proteggere i beni nel passaggio tra produttore e consumatore" (pg. 3 memoria ex art. 183, comma 5 c.p.c. della I.R.B. s.p.a.).

Tale tesi non può essere condivisa in quanto la premessa su cui è fondata è smentita dallo stesso dato legislativo.

In particolare va rilevato in primo luogo che sia l'art. 35 del d.lgs. 22/1997 che l'art. 218 del d.lgs. 152/2006 non si riferiscono -come, invece, indicato da parte attrice- solo al prodotto adibito a consentire la consegna di merci "dal produttore al consumatore", bensì anche al prodotto adibito a consentire la consegna di merci "dal produttore all'utilizzatore".

Va poi, precisato che, secondo le definizioni previste dalla legge, per produttore deve intendersi "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio" (art. 218, comma 1, lettera r del d.lgs. 152/2006 e art. 35, comma 1,



A handwritten signature in dark ink, appearing to be the initials "S.M." or similar.

lettera q del d.lgs. 22/1997) e per utilizzatore "i commercianti; i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori e di imballaggi pieni" (art. 218, comma 1, lettera s del d.lgs. 152/2006 e art. 35, comma 1, lettera r del d.lgs. 22/1997).

Dalla lettura di tali definizioni legislative si evince chiaramente che, ai fini della qualificazione di un prodotto come imballaggio, è attribuito un ruolo centrale alla sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione delle merci indipendentemente dalla fase di commercializzazione delle stesse: un bene che assolve a tali funzioni nei trasferimenti di merci da produttore a utilizzatore, da produttore a consumatore, da utilizzatore a utilizzatore o da utilizzatore a consumatore rientra comunque nella definizione di imballaggio prevista dalla legge.

Pertanto, la circostanza che "tutti i clienti della I.R.B. s.p.a. sono produttori e non esiste tra la clientela dell'attrice nessun cliente finale" (pg. 10 memoria autorizzata depositata il 18 luglio 2003 dalla I.R.B. s.p.a.) è del tutto inconferente al fine di escludere che la I.R.B. s.p.a. sia obbligata a versare il contributo ambientale CONAI.

Al contrario, il fatto, dedotto dalla stessa attrice, che i prodotti della I.R.B. s.p.a. siano destinati a contenere materie prime da trasferire ad altri operatori economici (cfr. pg. 1 dell'atto di citazione) piuttosto che comportare l'esclusione dalla nozione di imballaggio di tali beni è idonea ad affermarne l'inclusione.

La I.R.B. s.p.a. ha sostenuto anche la tesi secondo cui i beni da essa prodotti non sarebbero imballaggi in

quanto destinati ad essere utilizzati dalle imprese acquirenti come componente unitaria e indivisibile del prodotto finito da immettere poi sul mercato; in particolare la società attrice ha evidenziato che sui prodotti della I.R.B. s.p.a. sono stampati tutta una serie di indicazioni in assenza delle quali i beni destinati ad essere contenuti in tali prodotti sarebbero inutilizzabili e non vendibili: "tutti i prodotti della I.R.B. recano l'indicazione e la composizione del bene, le modalità dell'uso e di conservazione, il nome e la marca dello stesso"; "i prodotti della I.R.B. s.p.a. sono tali da consentire la commercializzazione di determinati altri prodotti che, in assenza del bene I.R.B. s.p.a., non potrebbero essere collocati sul mercato, e ciò, non per carenza di protezione o dall'aspetto, ma perché non rispettosi degli obblighi di legge" (rispettivamente pg. 6 note tecniche autorizzate depositate il 2 maggio 2004 dalla I.R.B. s.p.a e pg. 17 comparsa conclusionale I.R.B. s.p.a.).

Contro tali affermazioni è sufficiente rilevare che la mera presenza di indicazioni stampate sul prodotto destinato a contenere una merce, anche se si tratta di dati essenziali all'utilizzo e/o alla commercializzazione di tale merce, non può certo ritenersi sufficiente per affermare che tale prodotto, formando un unicum con la merce che contiene, non costituisce imballaggio.

In conclusione, sulla base di quanto emerso attraverso l'istruttoria espletata, va affermato che i prodotti della I.R.B. s.p.a. rientrano nella nozione di imballaggio indicata dalla legge.



Ciò posto, devono essere prese in considerazione le difese formulate dalla I.R.B. s.p.a con riferimento all'eventualità che i propri prodotti venissero considerati imballaggi; la I.R.B. s.p.a., infatti, ha sostenuto che anche in tal caso non sarebbe comunque tenuta al versamento del contributo ambientale CONAI; in particolare è stato in primo luogo sostenuto che l'esclusione dall'obbligo di pagamento deriverebbe dalla circostanza che essa stessa "provvede quasi esclusivamente da sola al riciclaggio dei rifiuti inquinanti che produce" (pg. 4 memoria ex art. 183, comma 5 c.p.c. della I.R.B. s.p.a.).

Anche tale deduzione non può essere ritenuta decisiva.

Va rilevato, infatti, che sia il d.lgs. 22/1997 che il nuovo d.lgs. 152/2006 contemplano l'ipotesi dell'organizzazione autonoma da parte dei produttori della raccolta, del riutilizzo, del riciclaggio ed del recupero dei rifiuti di imballaggio con conseguente esclusione dell'obbligo del pagamento del contributo ambientale.

Per sottrarsi al pagamento del contributo, però, non è sufficiente dichiarare di provvedere autonomamente allo smaltimento degli imballaggi in quanto la legge prevede specifici oneri di programmazione in capo ai produttori che non intendono aderire al sistema dei consorzi (art. 221 del d.lgs. 152/2006; art. 38 del d.lgs. 22/1997).

Nel caso di specie non risulta che la I.R.B. s.p.a. abbia mai attivato le specifiche procedure previste dall'art. 38 del d.lgs. 22/1997 per i produttori che autonomamente organizzano la raccolta dei rifiuti di imballaggi, ragione per cui l'obbligo di pagamento del

relativo contributo non può essere escluso neanche sulla base di tale argomentazione.

Parte attrice ha anche sostenuto che, in ogni caso, i propri prodotti, per la tipologia dei materiali che sono destinati a contenere (sale, fertilizzanti, terriccio, calce, pitture), "non possono essere riciclati a causa dei residui che vi rimangono" e che per tale ragione "questi non sono quindi assoggettabili al Contributo dei Consorzi" (pg. 13 comparsa conclusionale della I.R.B. s.p.a.).

Contro questa affermazione è sufficiente rilevare che la legge non prevede alcuna esenzione dal pagamento del contributo ambientale per gli imballaggi che non possano essere successivamente riutilizzati e/o riciclati e che, in ogni caso, i produttori di imballaggi sono chiamati a sostenere i costi di raccolta dei rifiuti di imballaggio indipendentemente dalla successiva destinazione (riutilizzo, riciclaggio o recupero) di tali rifiuti.

Le considerazioni che precedono consentono di affermare che la I.R.B. s.p.a., in qualità di produttore di imballaggi, non avendo attivato un sistema autonomo di gestione riconosciuto ai sensi di legge, è obbligata a versare il contributo ambientale per i beni prodotti secondo i principi e le modalità stabiliti dalla legge e specificati nel regolamento del CONAI.

In particolare la I.R.B. s.p.a. è tenuta a prelevare le somme -determinate sulla base del quantitativo di imballaggio oggetto di cessione- dall'utilizzatore al quale effettua la prima cessione dell'imballaggio sul territorio nazionale "sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare

del contributo ambientale CONAI dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione" (art. 14, comma 1, lett. c dello statuto CONAI).

Tali somme così incassate devono poi essere versate dalla I.R.B. s.p.a. al CONAI nei termini e con le modalità statutariamente previste.

Al riguardo va evidenziato che, nelle more del presente giudizio, la I.R.B. s.p.a., pur non effettuando i relativi versamenti a favore del CONAI, ha continuato a percepire dai propri clienti il contributo ambientale calcolato secondo il meccanismo di prelievo disciplinato nello statuto CONAI; tale circostanza, che parte attrice ha comunque ammesso ("la I.R.B. incamera le somme del contributo in attesa del giudizio del Magistrato") trova conferma anche nelle fatture emesse dalla I.R.B. s.p.a. per i propri prodotti nelle quali è indicata tra gli elementi del corrispettivo finale dovuto dai clienti anche la voce "contributo ambientale CONAI".

Occorre comunque precisare che va riconosciuta l'esenzione dal pagamento del contributo ambientale CONAI, come espressamente riconosciuto dal consorzio stesso (pg. 3 e 13 comparsa di costituzione e risposta del CONAI), per il "liner per container" e i "sacchi della nettezza urbana".

Con riferimento al liner deve in primo luogo evidenziarsi che il prodotto realizzato dalla I.R.B. s.p.a. è tecnicamente definito "liner interno per casse mobili" e va tenuto distinto dal "saccone interno per container" (v. schede tecniche depositata dalla I.R.B. s.p.a.); riguardo alla esclusione del liner dalla categoria degli imballaggi si rileva che essa dipende



dal modo in cui viene utilizzato: il liner, infatti, forma una sorta di "fodera" interna della cassa mobile e "di norma tale «fodera» non viene scaricata con il prodotto consegnato, ma torna indietro con la cassa mobile vuota" (pg. 2 memoria di osservazioni alla CTU del prof. Cernia del CONAI).

L'esclusione dei "sacchi per la nettezza urbana" dal novero degli imballaggi, invece, dipende dal fatto che tali sacchi sono destinati a contenere rifiuti e non merci e quindi non sono riconducibili alla già esaminata definizione di imballaggio che espressamente fa riferimento ai prodotti adibiti a contenere e a proteggere "determinate merci".

Sulla base delle considerazioni svolte deve affermarsi che i beni prodotti dalla I.R.B. s.p.a. oggetto del presente giudizio, esclusi il "liner interno per casse mobili" e i "sacchi per la nettezza urbana", sono imballaggi e, salvo che la I.R.B. s.p.a. non attivi un sistema autonomo di gestione riconosciuto dalla legge, sono assoggettati al pagamento del contributo ambientale CONAI.

Conseguentemente la domanda di condanna alla restituzione di tutte le somme contributive versate a partire dal 1° maggio 1999 avanzata dalla I.R.B. s.p.a. nei confronti del CONAI va rigettata.

Deve essere invece accolta la domanda riconvenzionale proposta dal CONAI di condanna della I.R.B. s.p.a. al pagamento del contributo ambientale non versato dal mese di ottobre 1999.

Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare dei contributi dovuti, dalla CTU contabile espletata, che, essendo immune da vizi tecnico-argomentativi, deve essere interamente



condivisa, è risultato, sulla base dell'esame delle fatture di vendita depositate dalla stessa I.R.B. s.p.a., che, nel periodo di riferimento, la I.R.B. s.p.a. avrebbe dovuto versare un contributo CONAI di € 1.811.186,29.

Da tale importo, che è stato calcolato con riferimento all'intera produzione, va detratto il contributo relativo ai prodotti che, non costituendo imballaggi, non sono soggetti al contributo CONAI.

In particolare, considerato che non risultano cessioni di beni direttamente identificabili come "sacchi per la nettezza urbana" e che la I.R.B. s.p.a. non ha evidenziato quali cessioni tra quelle esaminate dal CTU siano riferite a tale tipologia di beni, dal contributo CONAI calcolato dal CTU può essere detratta soltanto la somma di € 36.167,00 corrispondente all'importo del contributo ambientale calcolato per le cessioni di liner (PELYN LYNER) realizzate dalla I.R.B. s.p.a. nel periodo di riferimento.

Pertanto la I.R.B. s.p.a. deve essere condannata al pagamento in favore del CONAI della somma di € 1.775.019,29 a titolo di contributo ambientale, oltre agli interessi sulle somme dovute al tasso indicato nel regolamento CONAI dal momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili al saldo.

Non può essere concessa la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.

Considerato che la quantificazione operata dal CTU contabile è limitata alle cessioni di beni fatturate dalla società attrice dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2003, la I.R.B. s.p.a. oltre all'importo suindicato, dovrà versare al CONAI anche i contributi ambientali relativi alle cessioni dei propri prodotti (esclusi il



"liner per casse mobili" e i "sacchi per la nettezza urbana") fatturate dal 31 dicembre 2003 fino alla pubblicazione della sentenza.

Non può essere accolta la richiesta di pubblicazione della presente sentenza ex art. 120 c.p.c. difettandone i presupposti in relazione alla natura della domanda accolta formulata dal CONAI.

In ragione di tutte le argomentazioni che precedono, devono parimenti essere accolte le domande svolte dal Co.Re.Pla. nei confronti della società attrice, il quale ha proposto un intervento ad adiuvandum con riferimento alle domande del convenuto CONAI.

La domanda riconvenzionale avanzata dal POLIECO deve essere respinta anche con riferimento ai beni in polietilene prodotti dalla I.R.B. s.p.a. che non costituiscono imballaggi ("liner interno per casse mobili" e "sacchi per la nettezza urbana").

Al riguardo si rileva che l'art. 10 del decreto legge n. 355 del 24 dicembre 2003 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47 ha espressamente differito al 31 marzo 2004 la decorrenza dell'obbligo di partecipazione al POLIECO e di versamento dei relativi contributi consortili.

Va poi rilevato che, ai sensi dell'art. 266, comma 6 del d.lgs. 152/2006, tali obblighi sono stati esclusi anche con riferimento "a fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo 2004".

Pertanto, per effetto delle disposizioni richiamate, deve affermarsi l'insussistenza di un obbligo della I.R.B. s.p.a. di versamento dei contributi POLIECO relativi ai propri prodotti

costituiti in polietilene e non ricompresi nella definizione legislativa di imballaggio.

La complessità della normativa relativa alla materia oggetto del presente giudizio e la situazione di incertezza determinatasi a seguito delle pretese di pagamento formulate tanto dal CONAI quanto dal POLIECO in relazione ai beni prodotti della I.R.B. s.p.a. costituiscono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, incluse quelle per le CTU espletate.

P.Q.M.

Il Tribunale civile di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

accertato l'obbligo della I.R.B. s.p.a. al pagamento del contributo CONAI, respinge la domanda formulata dalla I.R.B. s.p.a. stessa;

in accoglimento della domanda del CONAI e del Co.Re.Pla., dichiara che la I.R.B. s.p.a. è obbligata al pagamento del contributo ambientale CONAI relativo alla cessione dei beni da essa prodotti con esclusione del "liner interno per casse mobili" e dei "sacchi per la nettezza urbana" e per l'effetto condanna la I.R.B. s.p.a. al pagamento in favore del CONAI della somma di € 1.775.019,29, oltre agli interessi sulle somme dovute al tasso indicato nel regolamento CONAI dal momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili al saldo;

in accoglimento della domanda del CONAI e del Co.Re.Pla., condanna la I.R.B. s.p.a. al pagamento in favore del CONAI del contributo ambientale relativo

alle cessioni dei propri prodotti (esclusi il "liner per casse mobili" e i "sacchi per la nettezza urbana") fatturate dal 31 dicembre 2003 alla pubblicazione della sentenza;

respinge la richiesta del CONAI e del Co.Re.Pla. di pubblicazione della sentenza ex art. 210 c.p.c..

rigetta la domanda riconvenzionale del POLIECO di condanna della I.R.B. s.p.a. al pagamento dei contributi ambientali in suo favore;

compensa per intero tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma in data 2 maggio 2006



il Giudice unico  
dr. Giuseppe Di Salvo

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA  
ANNA ANTONIO MICALE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria

IL 3 MAG 2006



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA  
ANNA ANTONIO MICALE